



NOTA INFORMATIVA 25/2022

Conversione Decreto Aiuti-ter

La L. 175/2022, di conversione del D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Contributo straordinario imprese energivore e gasivore Vengono previsti alcuni crediti per contrastare il caro del costo dell'energia e del gas.</p> <p><u>Credito imprese energivore</u> Alle imprese energivore di cui al Decreto Mise 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.</p> <p><u>Credito imprese gasivore</u> Alle imprese a forte consumo di gas naturale, individuate in quelle che operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1 al Decreto del Ministro della transizione ecologica 541/2021 e ha consumato, nel primo I solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p><u>Altri crediti energia e gas</u> Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Alle imprese diverse da quelle gasivore, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici</p>

	<p>(GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Ai fini della fruizione, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel III trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. ARERA, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.</p> <p><u>Utilizzo dei crediti di imposta</u></p> <p>I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e - all'articolo 34, L. 388/2000. <p>I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998 e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf.</p> <p>I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.</p> <p>Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p><u>Adempimenti</u></p> <p>Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.</p> <p><u>Proroga utilizzo crediti II trimestre</u></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 6, commi 6 e 7, D.L. 115/2022, convertito con modifiche dalla L. 142/2022, è prorogato al 31 marzo 2023 il termine di utilizzo dei crediti riconosciuti per gas ed energia.</p>
<p>Articolo 2</p>	<p>Credito per l'acquisto dei carburanti alle imprese agricole e della pesca</p> <p>Viene riconosciuto, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel IV</p>

	<p>trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.</p> <p>Il contributo è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel IV trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p> <p><u>Utilizzo del credito</u></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel termine del 31 marzo 2023 e non si applicano i limiti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e - all'articolo 34, L. 388/2000. <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.</p> <p>In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p><u>Adempimenti</u></p> <p>Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.</p>
<p>Articolo 3</p>	<p>Garanzie SACE</p> <p>Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese, le garanzie prestate da SACE ai sensi dell'articolo 15, D.L. 50/2022, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime <i>de minimis</i>, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.</p> <p>Con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE, l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, D.L.</p>

	<p>50/2022, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le pmi e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, § 1, lettera a), Direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000.</p> <p>Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle pmi, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, su finanziamenti individuali successivi al 24 settembre 2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza.</p>
<p>Articolo 4</p>	<p>Accise e Iva sui carburanti</p> <p>A decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022, nonché dal 4 novembre fino al 18 novembre 2022:</p> <p>a) le aliquote di accisa, di cui all'Allegato I, D.Lgs. 504/1995, sono così rideterminate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; <p>b) l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.</p> <p>In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non si applica per i periodi dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 e dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022.</p> <p><u>Adempimenti</u></p> <p>Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), D.Lgs. 504/1995, trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022.</p> <p>La comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come sopra rideterminate alla lettera a).</p> <p>La comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa è disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote.</p> <p>Se non viene disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze si applica la sanzione di cui all'articolo 50, comma 1, D.Lgs. 504/1995, sanzione che si applica anche in caso di invio con dati incompleti o non veritieri.</p>
<p>Articolo 7</p>	<p>Disposizioni urgenti in materia di sport</p> <p>Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, L. 205/2017, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.</p> <p>Con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.</p>
<p>Articolo 8</p>	<p>Disposizioni urgenti in favore degli enti del Terzo settore</p> <p>In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel III trimestre 2022, viene istituito nello stato di previsione del Mef, un fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario a favore degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, D.Lgs. 117/2017, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di traslazione di cui all'articolo 54, D.Lgs. 117/2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte nella relativa</p>

	<p>anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità.</p> <p>Al fine di sostenere gli enti iscritti al Runts, le Odv e le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54, D.Lgs. 117/2017 e le Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte alla relativa Anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui sopra, è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi 3 trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale.</p> <p>Con D.P.C.M., di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.</p> <p>I contributi non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
Articolo 11	<p>Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura</p> <p>Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, D.Lgs. 42/2004, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>Con Decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.</p> <p>Il contributo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal Capo I.</p>
Articolo 12	<p>Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del <i>bonus</i> trasporti</p> <p>Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, D.L. 50/2022, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.</p>
Articolo 14	<p>Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto</p> <p>È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) D.Lgs. 504/1995; e, - nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento (CE) 1073/2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. 218/2003. <p>Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.</p>
Articolo 15	<p>Contributo <i>una tantum</i> in favore degli istituti di patronato</p> <p>È concesso un contributo <i>una tantum</i>, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta al 24 settembre 2022, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.</p> <p>Il contributo è riconosciuto, previa presentazione di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.</p>
Articolo 18	<p>Indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori dipendenti</p> <p>Con esclusione dei lavoratori domestici, viene concessa ai lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, e che non siano titolari dell'indennità prevista dall'articolo 19, D.L. 144/2022 (vedi infra), è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità <i>una tantum</i> di importo pari a 150 euro.</p> <p>Tale indennità:</p>

	<p>1. è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, D.L. 144/2022;</p> <p>2. spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);</p> <p>3. non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.</p> <p>Le aziende, sempre nel mese di novembre 2022, potranno compensare il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità mediante Uniemens secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Inps.</p>
Articolo 19	<p>Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti</p> <p>Viene inoltre previsto il riconoscimento, da parte dell'Inps, dell'indennità <i>una tantum</i> pari a 150 euro in favore dei seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro; per computo del reddito sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, al 24 settembre 2022, nel mese di novembre 2022; percettori delle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015, è riconosciuta dall'Inps; percettori, nel 2022, dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32, L. 264/1949; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, c.p.c. e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti siano attivi alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, e che siano iscritti alla gestione separata Inps. L'indennità è corrisposta, a domanda dell'interessato e non in via automatica, esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021; beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021, e collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, D.L. 50/2022; lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021); lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021); beneficiari delle indennità <i>una tantum</i> di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022; nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
Articolo 20	<p>Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi</p> <p>L'indennità <i>una tantum</i> prevista dal decreto di cui all'articolo 33, D.L. 50/2022, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.</p>
Articolo 21	<p>Recupero prestazioni indebite in materia pensionistica</p> <p>Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica delle situazioni reddituali, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, relative al periodo d'imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2023; le verifiche per prestazioni collegate al reddito (relative al periodo d'imposta 2019) sono avviate entro il 31 dicembre 2023.</p>
Articolo 35-bis	<p>Modifiche in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione</p> <p>Viene modificato l'articolo 64, comma 3, D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021, prevedendo che per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che riguardino categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come</p>

	<p>rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, l'elevazione della garanzia fino all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Mef ai sensi dell'articolo 2, L. 108/1996, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso <i>interest rate swap</i> a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso <i>interest rate swap</i> a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.</p>
Articolo 37	<p>Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi</p> <p>È stata modificata la disciplina relativa alle delocalizzazioni contenuta nella L. 234/2021:</p> <p>a) sono nulli i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione prima dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano;</p> <p>b) il piano per limitare le ricadute occupazionali deve essere discusso entro 120 giorni;</p> <p>c) in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, L. 92/2012 innalzato del 500%. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai sindacati lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese;</p> <p>d) sono fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.</p> <p>In caso di cessazione definitiva dell'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, l'azienda è tenuta alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi e ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale.</p>
Articolo 38	<p>Proroga riversamento del credito di imposta R&S</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 5, comma 9, D.L. 146/2021, il termine per la procedura di riversamento del credito di imposta R&S non spettante è prorogato al 31 ottobre 2023.</p>
Articolo 40	<p>Proroga spazi all'aperto</p> <p>Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all'articolo 9-ter, comma 5, D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) per cui la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, L. 287/1991, di strutture amovibili, quali <i>dehors</i>, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146, D.Lgs. 42/2004.</p>
Articolo 41	<p>Regime fiscale navi iscritte nel Registro internazionale</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche al D.L. 457/1997 concernente la disciplina relative alle navi adibite alla navigazione internazionale.</p> <p><u>Registro internazionale</u></p> <p>Nel Registro internazionale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, quali:</p> <p>a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme <i>offshore</i>, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;</p> <p>b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;</p>

- c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
- d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;
- e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;
- f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione Europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Unione Europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.

Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, D.L. 457/1997, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata dalla pertinente documentazione tecnica della nave.

Estensione agevolazioni fiscali e contributive

Viene estesa l'applicazione delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, D.L. 457/1997, alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate.

Per l'accesso ai benefici le navi devono essere annotate, su istanza delle imprese di navigazione, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle e della mobilità sostenibili.

L'esonerazione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, § 4, Regolamento (CE) 883/2004.

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 6-quater, D.L. 457/1997, le agevolazioni di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, D.L. 457/1997, si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25% del tonnellaggio della flotta dell'impresa.

Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore o pari al 60%, fermo restando il limite minimo del 25%, l'impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota. Qualora la quota di tonnellaggio sia superiore al 60%, l'impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60% l'impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60%.

Proventi ammessi alla detassazione

Il nuovo articolo 6-quinquies, D.L. 457/1997, stabilisce che la concorrenza alla formazione del reddito in misura pari al 20%, come previsto dal precedente articolo 4, comma 2, D.L. 457/1997, si applica in relazione al reddito derivante:

- a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;
- b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo;
- c) dallo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50% dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso la detassazione non si rende applicabile alla quota eccedente il 50%.

I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini della detassazione.

Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono individuate le attività accessorie di cui alla lettera c) di cui sopra, nonché le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo.

I redditi derivanti dalle attività di cui sopra devono essere differenziati e tenuti in contabilità separata.

Infine, viene previsto che alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, D.L. 457/1997, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9, Tuir.

Applicazione della detassazione al noleggio a tempo o a viaggio nonché a quello a nudo

Vengono introdotti 2 nuovi articoli con cui vengono definiti i criteri al rispetto dei quali si rende applicabile la detassazione di cui all'articolo 4, comma 2, D.L. 457/1997 ai noleggi a tempo o a viaggio di navi, nonché al noleggio di navi a scafo nudo.

Ai sensi del nuovo articolo 6-*sexies*, D.L. 457/1997, la detassazione si applica all'attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) se le navi sono nolleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20% del tonnellaggio della flotta;
- b) la quota di navi nolleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75% della flotta del beneficiario ammissibile al regime;
- c) almeno il 25% dell'intera flotta del beneficiario battente bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

Fermo restando quanto previsto in tema di quota minima prevista dall'articolo 6-*quater*, D.L. 457/1997, nei casi di cui sopra il beneficiario è tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprietà o locare a scafo nudo battenti bandiera dello Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta.

Ai sensi del nuovo articolo 6-*septies*, D.L. 457/1997, la detassazione si rende applicabile all'esercizio delle attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di 3 anni;
- b) l'attività di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacità connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;
- c) almeno il 50% della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario.

Le condizioni di cui sopra non si applicano all'attività di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo.

Decreto Aiuti-*quater*

Il D.L. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-*quater*, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022</p> <p>Vengono riconosciuti, alle medesime condizioni, i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui al c.d. Decreto Aiuti-<i>ter</i>, previsti per le imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, imprese gasivore, per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW diverse dalle energivore e per le imprese a forte consumo di gas ma diverse dalle gasivore, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.</p> <p>Viene riconosciuto anche il credito d'imposta, sempre previsto dal c.d. Decreto Aiuti-<i>ter</i>, in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022, determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.</p> <p>I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 30 giugno 2023.</p> <p><u>Utilizzo dei crediti di imposta</u></p> <p>I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e - all'articolo 34, L. 388/2000. <p>I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'<u>articolo 122-bis</u>, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'<u>articolo 35</u>, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all'<u>articolo 3</u>, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998 e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf.</p> <p>I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.</p> <p>Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p><u>Adempimenti</u></p> <p>Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita</p>

	<p>comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento direttoriale dell'Agenzia da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 19 novembre 2022.</p>
Articolo 2	<p>Accise e Iva su alcuni carburanti A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022: a) le aliquote di accisa, di cui all'Allegato I, D.Lgs. 504/1995, dei seguenti prodotti sono così rideterminate: 1. benzina: 478,40 euro per mille litri; 2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; b) l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%. In ragione della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.</p> <p><u>Adempimenti</u> Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), D.Lgs. 504/1995, trasmettono, entro il 13 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, D.Lgs. 504/1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, D.L. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 142/2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alla lettera a) di cui sopra usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. La comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa sia disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come sopra rideterminate. Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, D.Lgs. 504/1995. Identica sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.</p>
Articolo 3, commi 1-7	<p>Rateizzazione bollette energia e gas Le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta previsto per energia e gas dal presente Decreto nonché dal c.d. Decreto Aiuti-ter. Con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 19 novembre 2022, vengono stabilite le modalità di determinazione dell'istanza che deve essere presentata ai fornitori. Sace Spa, è autorizzata a concedere, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione. Il fornitore, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui sopra e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, deve offrire una proposta di rateizzazione recante: - ammontare degli importi dovuti; - entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del tesoro poliennali (BTP) di pari durata; - date di scadenza di ciascuna rata; e - ripartizione delle rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.</p>

	<p>In caso di inadempimento di 2 rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.</p> <p>I fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da Sace Spa alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15, D.L. 50/2022. La garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi.</p>
Articolo 3, comma 8	<p>Slittamento garanzie Sace sulla rateizzazione bollette consumi energetici</p> <p>Viene modificato l'articolo 8, D.L. 21/2022, c.d. Decreto Energia, prevedendo che Sace Spa è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35, D.L. 34/2020.</p>
Articolo 3, comma 10	<p>Welfare aziendale</p> <p>Viene modificato quanto previsto dall'articolo 12, D.L. 115/2022, il c.d. Decreto Aiuti-<i>bis</i>, innalzando a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, non concorre a formare il reddito, limitatamente al periodo di imposta 2022.</p>
Articolo 3, comma 11	<p>Disposizioni urgenti per lo sport</p> <p>Modificando l'articolo 7, comma 1, D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-<i>ter</i>, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, L. 205/2017, sono ulteriormente incrementate da 50 a 60 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per il Comitato olimpico nazionale italiano - Coni, per il Comitato Italiano Paralimpico - Cip e per la società Sport e Salute Spa.</p>
Articolo 3, comma 12	<p>Disposizioni urgenti in favore degli enti del Terzo settore</p> <p>Modificando le previsioni di cui all'articolo 8, D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-<i>ter</i>, il fondo istituito nello stato di previsione del Mef viene incrementato a 170 milioni di euro rispetto ai previsti 120 milioni di euro. Inoltre, viene previsto che una quota del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del Terzo settore iscritti al Runts, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54, D.Lgs. 117/2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al D.Lgs. 207/2001, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.</p> <p>Inoltre, il Fondo previsto con il fine di sostenere gli enti iscritti al Runts, le Odv e le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54, D.Lgs. 117/2017 e le Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte alla relativa Anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui sopra, è incrementato a 100, rispetto agli originari 50, milioni di euro per l'anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi 3 trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale.</p>
Articolo 7	<p>Disposizione in materia di autotrasporto</p>

	Viene stabilito che i contributi di cui all'articolo 14, comma 1, D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), D.Lgs. 504/1995.
Articolo 8	<p>Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento</p> <p>Viene previsto un contributo per i soggetti passivi Iva obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, in misura pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023.</p> <p>Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e - all'articolo 34, L. 388/2000 <p>e l'utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.</p> <p>Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni decorrenti dal 19 novembre 2022, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.</p>
Articolo 9	<p>Modifiche al c.d. <i>superbonus</i></p> <p>Viene modificato il comma 8-bis dell'articolo 119, D.L. 34/2020, prevedendo che per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, dalle Onlus di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6, L. 266/1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro nazionale e nei Registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7, L. 383/2000, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell'anno 2023.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra non si applicano:</p> <p>a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;</p> <p>b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.</p> <p>Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119, D.L. 34/2020, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.</p> <p>Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. A tal fine, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge</p>

	<p>o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12, Tuir, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 dell'articolo 12, Tuir, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis allegata al D.L. 176/2022 stesso.</p> <p>Per gli interventi di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, terzo periodo, D.L. 34/2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3, Regolamento di cui al D.P.R. 322/1998.</p> <p>Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative.</p>
Articolo 12, comma 1	<p>Esenzione Imu</p> <p>Viene stabilito che la previsione di cui all'articolo 78, comma 3, D.L. 104/2020, in materia di esenzioni Imu per il settore dello spettacolo, deve essere interpretata nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'Imu di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019, non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, T.fue agli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
Articolo 12, comma 3	<p>Esenzione dall'imposta di bollo</p> <p>Per effetto dell'introduzione del nuovo articolo 8-ter, nella Tabella di cui all'Allegato B al D.P.R. 642/1972, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto anche le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente Autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.</p>
Articolo 13	<p>Disposizioni in materia di sport</p> <p>Al fine di sostenere le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022); - dall'articolo 7, comma 3-bis, D.L. 17/2022; e - dall'articolo 39, comma 1-bis, D.L. 50/2022, <p>comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

F. Cignolini